

Legge regionale 11 agosto 1997, n.65

Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio.

TITOLO I

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE

ARTICOLO 1

(Istituzione dell'Ente "Parco Regionale delle Alpi Apuane")

1. E' istituito ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, l'ente di diritto pubblico denominato "Parco Regionale delle Alpi Apuane", di seguito denominato ente.
L'ente e' preposto alla gestione del Parco delle Alpi Apuane gia' istituito con LR 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni.

2. L'ente persegue il miglioramento delle condizioni di vita delle comunita' locali mediante la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attivita' economiche ed ecosistema.

3. Il territorio del Parco e' delimitato dalla cartografia del Piano per il Parco di cui al successivo articolo 14. Non sono compresi nel territorio del Parco i centri edificati interclusi, comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del Piano. Questi fanno parte dell'area contigua del Parco di cui all'art. 32 della L. 394/1991. Fanno parte altresì dell'area contigua i territori delimitati come tali nella cartografia del Piano.

4. Fino all'approvazione del Piano per il Parco, il territorio del Parco e dell'area contigua sono delimitati dalla cartografia allegata alla presente legge. Non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati interclusi comprensivi delle zone previste come edificabili negli strumenti urbanistici vigenti, secondo la perimetrazione approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente, sentita la Comunita' del Parco, entro tre mesi dalla nomina del Consiglio Direttivo stesso. Fino all'approvazione di tale perimetrazione non sono compresi nel territorio del Parco, e fanno invece parte dell'area contigua, i centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971 n. 865.

ARTICOLO 2

(Statuto)

1. L'ente adotta il proprio statuto che, ai sensi dell'art. 24 della L. 394/1991 ed in conformita' con i principi della presente

legge, in particolare disciplina:

- a) la sede dell'ente;
- b) le modalita' di designazione per la nomina degli organi, di convocazione e di funzionamento degli stessi nonche' i loro compiti;
- c) la rappresentativita' degli enti locali componenti la Comunita' del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonche' la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;
- d) le modalita' di nomina ed i compiti del direttore e del Comitato scientifico;
- e) l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;
- f) le modalita' di partecipazione popolare e le forme di pubblicita' degli atti;
- g) i criteri per la determinazione dell'indennita' di carica.
- h) le modalita' di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente.

2. In sede di prima applicazione, lo Statuto e' adottato dalla Comunita' del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio Regionale puo' apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformita' dello Statuto stesso alle leggi vigenti.

3. In caso di inadempienza della Comunita' del Parco la Giunta Regionale e' comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio, per l'approvazione, una propria proposta di statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento del comma 2.

5. Lo Statuto e' pubblicato sul BURT ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

ARTICOLO 3

(Organi)

1. Sono organi dell'ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori;
- d) la Comunita' del Parco.

ARTICOLO 4

(Incompatibilita')

L'ufficio di Presidente e di membro del Consiglio direttivo e' incompatibile con quello di Parlamentare europeo e nazionale; Consigliere regionale, nonche' con quello di Sindaco o Assessore comunale; Presidente o Assessore provinciale; Presidente o Assessore di Comunita' Montana. Lo Statuto puo' stabilire ulteriori cause di incompatibilita'.

ARTICOLO 5 (Presidente)

1. Il Presidente e' nominato dal Consiglio regionale sulla base di un elenco di almeno 3 nominativi designati dalla Comunita' del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, ne coordina l'attivita', convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

ARTICOLO 6 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo e' composto dal Presidente dell'ente e da dodici membri.

2. I membri del Consiglio direttivo sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato, tra esperti aventi qualificazione, comprovata da adeguato curriculum, per titoli tecnico-scientifici, esperienza amministrativa o esperienza comunque maturata in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale e delle risorse locali, con le seguenti modalita':

- a) sette membri scelti in un elenco di almeno 14 nominativi segnalati dalla Comunita' del parco;
- b) tre membri scelti in due elenchi, ciascuno di almeno sei nominativi segnalati distintamente dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della L. n. 349/86, e dalle seguenti istituzioni scientifiche: l'Accademia Nazionale dei Lincei, la Societa' Botanica italiana, l'Unione Zoologica Italiana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Universita' degli studi con sede in Toscana; la scelta garantisce l'elezione di almeno un esperto per ognuno dei due elenchi;
- c) due membri scelti direttamente dal Consiglio regionale.

3. Il Consiglio direttivo puo' eleggere al proprio interno uno o piu' Vice Presidenti ed una Giunta esecutiva secondo le modalita' e con le funzioni stabilite dallo Statuto.

4. Il Consiglio direttivo adotta il piano per il Parco, il

regolamento del Parco, il bilancio, il conto consuntivo, adotta ed approva i piani di gestione ed esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dallo Statuto o da questo non attribuite ad altri organi.

ARTICOLO 7 (Comunita' del Parco)

1. La Comunita' del Parco e' composta, con la rappresentativita' prevista dallo Statuto, dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Province e delle Comunita' Montane i cui territori sono ricompresi, anche parzialmente, nel Parco.

2. La Comunita' del Parco, oltre alle attribuzioni di cui agli artt. 2, 5 e 6, svolge funzioni consultive e propositive per l'ente. In particolare esprime parere obbligatorio sul regolamento e sul piano per il Parco, sui piani di gestione, sul bilancio e sul conto consuntivo. La Comunita' del Parco adotta altresì il piano di sviluppo economico e sociale del Parco e vigila sulla sua attuazione.

ARTICOLO 8 (Collegio dei Revisori)

1. Il Collegio dei Revisori e' composto da 3 membri iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Due revisori sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno; il terzo e' designato dal Ministero del Tesoro.

2. Il Collegio e' costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. Il Collegio nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente.

4. Il Collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente e ne controlla la gestione finanziaria.

5. Il Collegio invia al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria.

ARTICOLO 9 (Comitato scientifico)

1. Al fine di garantire all'amministrazione dell'ente un adeguato supporto tecnico-scientifico, e' istituito il Comitato scientifico.

2. Il Comitato scientifico e' composto da esperti in numero determinato dallo Statuto del Parco ed e' nominato dal Consiglio

direttivo dell'ente, in modo da assicurare la presenza di adeguate competenze per i vari settori delle scienze naturalistiche, ambientali e territoriali, sulla base di elenchi nominativi, segnalati dalle Università degli Studi con sede in Toscana, fra i docenti delle facoltà scientifiche nonché dal Consiglio Nazionale delle Ricerche fra i propri ricercatori.

3. Il Comitato scientifico esercita i compiti previsti dallo Statuto e, in particolare, provvede ad esprimere in rapporto alle proprie competenze, parere obbligatorio sul piano per il Parco, sul regolamento, sui piani di gestione, sul piano pluriennale economico-sociale e, a richiesta degli organi dell'ente e del direttore, su ogni altra questione per la quale si ritenga necessario il parere del Comitato.

4. Il Comitato scientifico può proporre iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica ed informazione ambientale.

ARTICOLO 10

(Durata in carica degli organi. Indennità)

1. Gli organi dell'ente e il Comitato scientifico durano in carica 4 anni.

2. L'Ente determina l'ammontare dell'indennità mensile di carica spettante al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, nonché l'ammontare dell'indennità di presenza spettante ai componenti del Comitato scientifico e della Comunità del Parco.

ARTICOLO 11

(Direttore)

1. Il direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio direttivo volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella del Parco delle Alpi Apuane.

2. I rapporti tra l'ente ed il direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

3. Il direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.

ARTICOLO 12

(Atti soggetti ad approvazione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale, oltre agli atti già previsti dalla presente legge, approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dell'ente, al fine di assicurare il necessario raccordo con le disponibilità finanziarie del bilancio regionale; non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

ARTICOLO 13

(Vigilanza sull'attività dell'ente)

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'ente.

2. Nell'esercizio di tale potere la Giunta:

- a) dispone ispezioni mediante propri funzionari
- b) provvede, previa diffida agli organi dell'Ente, al compimento di atti obbligatori per legge o derivanti da direttive regionali, quando l'Ente ne rifiuti o ritardi l'adempimento.

3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi o ripetute violazioni di legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera lo scioglimento degli organi dell'Ente e nomina un commissario straordinario che gestisce l'Ente stesso fino alla ricostituzione dei nuovi organi cui si provvede entro sei mesi dallo scioglimento.

TITOLO II

STRUMENTI Di ATTUAZIONE

ARTICOLO 14

(Piano per il parco)

1. L'ente persegue la tutela dei valori naturali e ambientali mediante il piano per il parco ai sensi dell'art. 12 della L. 394/1991 e sulla base di eventuali criteri ed indirizzi posti dal programma regionale delle aree protette di cui all'art. 4 della legge regionale 11 aprile 1995 n. 49.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, il piano individua i perimetri entro cui consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Il piano per il Parco può prevedere l'estrazione di dolomia al fine esclusivo di garantire le forniture industriali al settore vetraio e delle acciaierie. Le zone di cui sopra fanno parte dell'area contigua del Parco; la relativa normativa è immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

3. Il piano ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico

e sostituisce i piani paesistici, territoriali e urbanistici di qualsiasi livello. Il piano, nella sua previsione riferita alle cave di cui al comma 2, costituisce stralcio del piano regionale delle attività estrattive di cui alla LR 3 aprile 1980 n. 36 e successive modificazioni. Il piano ha efficacia di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

4. Per le aree contigue, ad integrazione, della disciplina di cava di cui al comma 2, il piano per il Parco detta, per le altre materie di cui all'art. 32, comma 1, L. 394/1991, specifiche direttive cui debbono uniformarsi le regolamentazioni di competenza degli enti locali, anche al fine di una efficace tutela del territorio del Parco e di un organico ed unitario sviluppo delle attività di cava nel complesso delle Alpi Apuane; il perimetro dell'area contigua e le relative direttive sono stabilite d'intesa con le Amministrazioni provinciali al fine di un coordinamento con i Piani Territoriali di loro competenza.

ARTICOLO 15

(Procedura di approvazione del piano per il Parco)

1. Il piano per il Parco è adottato dal Consiglio direttivo, entro due anni dall'approvazione dello Statuto, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco e del Comitato scientifico. Le direttive di cui all'art. 14, 4 comma, sono adottate sentiti gli enti locali interessati.

2. La delibera di adozione del piano, entro dieci giorni dalla sua esecutività, è depositata nelle segreterie dei comuni territorialmente interessati per trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell'eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché in almeno due organi di informazione a diffusione locale.

3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al comma 2, chiunque può presentare osservazioni, opposizioni e proposte, che vengono trasmesse, entro i successivi trenta giorni, dall'ente alla Giunta regionale unitamente alle proprie controdeduzioni.

4. Dalla data della delibera di adozione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 33 della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5.

5. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Consulta tecnica di cui all'art. 3 della LR n. 49/1995, entro centoventi giorni dal ricevimento del piano stesso da parte della Giunta regionale.

6. Le modifiche al piano seguono la procedura di approvazione del

piano stesso.

7. Qualora, entro due anni dall'approvazione del piano, gli enti locali non abbiano provveduto all'adeguamento di cui all'art. 14, comma 4, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva, previa diffida agli enti inadempienti a porre in essere l'adeguamento entro un congruo termine.

ARTICOLO 16

(Regolamento del Parco)

1. L'ente adotta, contestualmente al piano per il Parco e con le medesime procedure, un regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 2,3,4 e 5 dell'art. 11 della legge, 394/1991.

2. Il regolamento, disciplina le modalità di escavazione da applicarsi nell'area contigua del Parco, ai sensi del comma 2 dell'art. 14, nonché le modalità delle risistemazioni ambientali collegate alle attività di cava, anche cessate ed all'assetto delle conseguenti discariche.

3. Il regolamento acquista efficacia dopo centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono su quelle dei comuni.

ARTICOLO 17

(Piani di gestione)

1. Nel quadro delle indicazioni del piano per il Parco di cui all'art. 14 e del regolamento di cui all'art. 16 l'ente persegue le finalità istitutive del Parco attraverso piani di gestione aventi efficacia di piani particolareggiati. Essi interessano l'area soggetta al piano del Parco e devono contenere l'indicazione della loro durata.

2. I piani di gestione sono adottati dal Consiglio direttivo, previo parere della Comunità del Parco e del Comitato scientifico. Il piano, entro dieci giorni dalla sua adozione, è depositato presso le segreterie dei comuni e delle province i cui territori sono ricompresi nell'area del Parco, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

3. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché su almeno due organi di informazione a diffusione locale.

4. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni e osservazioni. Scaduto tale termine, il Consiglio direttivo approva i piani di gestione.

ARTICOLO 18

(Piano pluriennale economico-sociale)

1. Nel rispetto delle finalita' istitutive del Parco, delle previsioni del piano per il Parco e nei limiti del regolamento e dei piani di gestione, l'ente promuove iniziative, coordinate con quelle della Regione e degli enti locali interessati, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettivita' residente all'interno del Parco e nelle aree contigue.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ente adotta un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attivita' compatibili. Qualora il piano pluriennale economico e sociale comporti, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, anche la partecipazione di altri soggetti, il piano prevede le relative modalita' di partecipazione, ivi compresi gli accordi di programma.

3. Per il perseguimento delle finalita' del piano economico e sociale, l'ente puo' concedere, con specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali, ivi compresi materiali di cava, che presentino requisiti di qualita' e che non siano incompatibili con le finalita' del Parco.

ARTICOLO 19

(Piano pluriennale economico-sociale. Procedura di approvazione)

1. Entro sei mesi dall'approvazione del piano per il Parco la Comunita' del Parco, previo parere del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico e tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, adotta il piano pluriennale economico-sociale. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dal ricevimento della proposta stessa da parte della Giunta regionale.

2. Il piano pluriennale economico-sociale puo' essere aggiornato annualmente con le procedure di cui al presente articolo, in collegamento con il bilancio annuale.

ARTICOLO 20

(Nulla osta del Parco)

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del

Parco e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'articolo 1, e' subordinato al preventivo nulla osta dell'ente Parco. Sono altresì soggette al nulla-osta del Parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 13 della L. n. 394/1991.

2. Il nulla osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, sostituisce l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al RD 30.12.1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29.6.1939, n. 1497 e 8.8.1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'art. 82 del DPR 24.7.1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 della L. 8.8.1985, n. 431, il suddetto nulla osta e' trasmesso ai competenti uffici statali.

ARTICOLO 21

(Attività estrattiva)

1. La valutazione d'impatto ambientale concernente l'apertura di nuove cave, in attuazione del piano ed in regime di salvaguardia di cui all'art. 31, ove obbligatoria per la normativa vigente, e' di competenza dell'ente, che la esercita secondo detta normativa; la pronuncia di valutazione di impatto ambientale sostituisce il nulla-osta di cui all'art. 20.

2. Il piano per il Parco desume dal piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo delle pietre ornamentali, art. 8 della delib. CR n. 200/95, fabbisogni ed indirizzi per la coltivazione delle cave; individua e localizza in area contigua le disponibilita' di risorse da utilizzare. Il piano pluriennale economico-sociale definisce incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.

3. La formulazione coordinata del piano regionale delle attività estrattive, settore integrativo per le pietre ornamentali, e del piano per il parco, approvati dal CR, assicura l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua.

TITOLO III

PERSONALE E PATRIMONIO

ARTICOLO 22

(Personale)

1. E' istituito il ruolo del personale dell'ente.

2. Al personale dell'ente si applica lo stato giuridico e il

trattamento economico del personale degli enti locali.

3. Ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza il personale e' iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'ente, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL per quanto riguarda il trattamento di pensione, e alla gestione autonoma ex INADEL per l'indennita' di fine servizio.

4. La pianta organica e' provvisoriamente definita in misura pari alla dotazione organica del Consorzio, gia' istituito ai sensi della LR n. 5/85 e succ. modif., come rideterminata ai sensi del comma 6 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Il personale di ruolo del consorzio di cui al comma 4 ed il personale regionale comandato a detto Consorzio e' trasferito nel ruolo dell'ente a far data dalla pubblicazione dello statuto.

6. Il personale trasferito e' inquadrato nel ruolo del personale dell'ente in posizione corrispondente a quella formalmente rivestita nel ruolo dell'ente di provenienza, con salvaguardia dello stato giuridico e dei trattamenti economici a carattere fisso e continuativo acquisiti all'atto del trasferimento.

Eventuali differenze retributive risultanti rispetto al trattamento fondamentale attribuito in base al nuovo inquadramento sono mantenute a titolo di assegno ad personam non riassorbibile, utile ad ogni effetto, anche previdenziale, in relazione al rispettivo titolo originario, e riassorbite, fino a concorrenza, in occasione di successivi miglioramenti per i corrispondenti titoli.

7. Gli inquadramenti operati ai sensi del comma 5 non possono comportare promozione a qualifica funzionale superiore a quella acquisita nell'ente di provenienza, all'atto del trasferimento.

8. Al personale regionale trasferito ai sensi del presente articolo e' corrisposto da parte della Regione l'assegno di mobilita' nei termini e nelle misure gia' previsti dall'art. 22 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 41. Al medesimo personale continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 150 della LR 21 agosto 1989, n. 51, con oneri a carico della Regione, che provvede direttamente all'erogazione.

9. Entro sei mesi dalla nomina il Consiglio direttivo dell'ente adotta, previa verifica dei carichi di lavoro, una proposta di ridefinizione degli uffici e della pianta organica in conformita' ai principi e ai criteri di organizzazione di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e nei limiti delle disponibilita' di bilancio. La ridefinizione degli uffici e della pianta organica e' approvata dal Consiglio

regionale su iniziativa della Giunta.

10. Alla copertura dei posti che risultino vacanti a seguito dell'approvazione della pianta organica o resisi disponibili per cessazioni dal servizio, si provvede prioritariamente mediante ricorso all'attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione e di Comuni e Province ai sensi delle leggi vigenti.

ARTICOLO 23

(Patrimonio, contabilità e contratti)

1. L'ente ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti, da acquisizioni, donazioni, eredità, legati, espropriazioni.

2. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo.

3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 16.5.1991 n. 20, e gli enti locali ricompresi nell'area del Parco mettono a disposizione dell'ente i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive del Parco.

4. L'ente, ai sensi della LR 13 agosto 1984 n. 50, richiede al Comune competente l'espropriazione di terreni ed immobili necessari per la realizzazione delle finalità del Parco.

5. L'ente gestisce la propria attività secondo le norme degli enti locali in materia di contratti, demanio, patrimonio, economato e contabilità, in quanto applicabili.

ARTICOLO 24

(Usi civici)

1. Il Parco promuove la verifica sulla consistenza degli usi civici nel suo territorio, la liquidazione degli stessi sulle terre private, la regolamentazione dei diritti conseguenti sui demani civici secondo le finalità proprie dell'area protetta.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 394/1991, sono fatti salvi i diritti di uso civico spettanti alle comunità locali ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievi faunistici.

ARTICOLO 25

(Entrate dell'ente)

1. Costituiscono entrate dell'ente da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e degli

- altri enti pubblici;
- b) i contributi in conto capitale di cui alla lett. d) del comma 1 dell'art. 4 della L. 6 dicembre n. 394 ed altri eventuali contributi dello Stato;
 - c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
 - d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - e) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - f) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti di ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente;
 - g) i proventi di attività commerciali e promozionali;
 - h) i proventi delle sanzioni derivanti dalle inosservanze delle norme e dei provvedimenti emanati dall'ente;
 - i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'ente.

TITOLO IV VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 26 (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano per il Parco, dai piani di gestione, dal regolamento e da ogni altra disposizione dell'ente e' affidata al personale di sorveglianza del Parco, appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, cui si applicano le disposizioni di cui alla LR n. 17/89 e successive modificazioni, concernente le norme in materia di polizia municipale. Agli altri dipendenti dell'Ente possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio.

2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente legge, tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Apposita convenzione ai sensi dell'art. 27 comma 2 legge 394/91, regola i rapporti con il personale del Corpo Forestale dello Stato.

ARTICOLO 27 (Sanzioni amministrative)

1. Alla violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al piano per il Parco, al regolamento, ai piani di gestione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 600.000 a un massimo di L. 6.000.000 per le zone ricomprese nel Parco e da L. 400.000 a L. 4.000.000 per le aree contigue. In caso di violazioni di altre disposizioni concernenti obblighi e divieti emanate dagli organi dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 500.000.

2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24.11.1981 n. 689 nonché quelle di cui alla LR 12 novembre 1993 n. 85. L'autorità competente ai sensi della LR n. 85/93 è il Presidente del Parco.

ARTICOLO 28

(Sospensione, riduzione in pristino e risistemazione)

1. 1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui all'art. 26, il Presidente dell'ente qualora venga esercitata un'attività in difformità dalla presente legge, dal piano per il Parco dal regolamento e dai piani di gestione dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino, la risistemazione e la eventuale ricostituzione di specie vegetali o animali e di assetti morfologici e idrogeologici con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.

2. In relazione alle attività di cava, è ordinata la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche.

3. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 29

(Commissariamento e soppressione del Consorzio del Parco delle Alpi Apuane)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, nomina un commissario straordinario per la gestione transitoria del Parco delle Alpi Apuane. A far data dalla nomina del commissario straordinario cessano di esercitare le proprie funzioni il Presidente, l'Assemblea ed il Consiglio di gestione del Parco istituiti con la LR 21 gennaio 1985 n. 5.

2. Il commissario svolge le funzioni degli organi del Parco di cui alla LR n. 5/1985 avvalendosi delle strutture tecnico-consultive previste dalla suddetta legge.

3. Il Commissario, entro 30 giorni dalla nomina, trasmette ai comuni ed alle province interessati gli atti in corso, non perfezionati, riguardanti le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico e per il vincolo paesaggistico in territori già ricompresi nel territorio del Parco ai sensi della LR 5/85 ed ora non più ricompresi in detto territorio ai sensi del comma 3

dell'art. 1 della presente legge e della cartografia allegata. Dalla ricezione degli atti decorrono i termini di legge per il rilascio delle autorizzazioni. Il Commissario trasmette ai comuni ed alle province tutta la documentazione relativa agli atti perfezionati antecedentemente alla sua nomina riguardanti i territori non più ricompresi nel Parco.

4. Il commissario provvede altresì a predisporre lo stato di consistenza dei beni di proprietà del consorzio, la ricognizione dei rapporti attivi e passivi e l'elenco del personale del consorzio con i dati sulle qualifiche possedute, sul trattamento economico, sulla carriera pregressa.

5. Alla data di pubblicazione dello Statuto è soppresso il consorzio istituito in base alla LR n. 52/90. I rapporti giuridici pendenti, i beni e il personale del consorzio sono trasferiti all'ente "Parco regionale delle Alpi Apuane".

6. Alla data di pubblicazione dello Statuto è abrogata la LR n. 5/85 e successive modifiche e integrazioni. Alla data di entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco sono abrogati il comma 1 dell'art. 4 e l'art. 5 della LR n. 52/94.

7. Il comitato scientifico già istituito ai sensi della LR n. 5/1985 esercita i compiti previsti dalla presente legge e dallo statuto dell'ente fino alla nomina del nuovo Comitato scientifico.

ARTICOLO 30

(Primo insediamento degli organi dell'ente)

1. Fino alla pubblicazione dello Statuto, la Comunità del Parco è presieduta e convocata dal sindaco del comune in cui ha sede legale il consorzio di gestione del Parco già istituito con la LR 21 gennaio 1985 n. 5 e successive modificazioni; la Comunità, fino a tale data, opera utilizzando provvisoriamente quote di voti determinate con criteri analoghi a quelli operanti nel soppresso consorzio. La prima riunione della Comunità del parco è convocata entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le designazioni di cui agli artt. 5 e 6 per la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio direttivo, devono pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla adozione dello Statuto; il Consiglio regionale provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio direttivo e dei membri di propria competenza del Collegio dei Revisori, contestualmente all'approvazione dello Statuto.

3. Si applicano, nel caso in cui le nomine di cui ai precedenti commi 2 e 3 non siano state deliberate almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, l'art. 2, 4 comma, e l'art.

3 della LR n. 61/92.

4. Il Comitato scientifico e' nominato entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo. Se il Consiglio direttivo non procede alla nomina del Comitato scientifico almeno tre giorni prima della scadenza del predetto termine, la competenza e' trasferita al Presidente del Parco, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

ARTICOLO 31

(Misure transitorie di salvaguardia)

1. Fino all'entrata in vigore del piano e del regolamento del Parco, si applicano le norme di cui ai seguenti commi.
2. Nel Parco si applicano i divieti di cui all'art. 11 della L. n. 394/1991, comma 3. Il divieto di caccia e' esteso alle aree contigue intercluse.
3. In caso di necessita' ed urgenza l'ente Parco, con provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato scientifico, puo' consentire deroghe ai divieti di cui all'art. 11 della L. n. 394/91, prescrivendo le modalita' di attuazione dei lavori e le opere idonei a salvaguardare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale.
4. Eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente Parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente stesso ed essere attuati dal suo personale o da persone all'uopo espressamente autorizzate.
5. Entro le aree contigue destinate ad attivita' di cava risultanti dalla cartografia allegata, restano in vigore le disposizioni della legge 21 gennaio 1994, n. 52; tali aree comprendono anche le discariche, i servizi e gli accessi funzionali all'attivita' di cava. Per l'utilizzazione industriale della dolomia le convenzioni di cui all'articolo 9 della LR 36/80 e successive modificazioni individuano quantita' e modalita' di escavazione con riferimento a specifici fabbisogni nel settore vetrario e delle acciaierie.
6. Oltre che nelle zone di cui al comma precedente, la risistemazione dei siti di cava e discarica avviene in tutto il territorio del Parco e dell'area contigua di cui al comma 4 dell'art. 1.
7. In attesa del piano del Parco e del piano regionale delle attivita' estrattive, il nulla-osta dell'ente Parco, di cui all'art. 20, assicura comunque coerenza nelle modalita' estrattive e di risistemazione nei perimetri risultanti dalla

cartografia allegata alla presente legge; il nulla-osta sostituisce l'autorizzazione per il vincolo idrogeologico e quella per il vincolo paesaggistico con le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 20.

8. Fino all'entrata in vigore del piano per il Parco l'ente esprime parere obbligatorio sugli atti di adozione di strumenti urbanistici comunali, generali ed attuativi e loro varianti interessanti il territorio del Parco e l'area contigua di cui all'art. 1, comma 4. A tal fine il Comune comunica l'adozione di tali atti all'ente, trasmettendo la documentazione relativa; il parere del Parco e' inviato al Comune nei termini previsti per le osservazioni.

ARTICOLO 32

(Attivita' estrattive nelle aree non piu' incluse nel Parco)

1. Le attivita' estrattive del Settore I del Piano regionale delle Attivita' estrattive, relativo ai materiali inerti e tecnologico-industriali regolarmente autorizzate e localizzate nelle aree non piu' incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane, possono continuare la propria attivita' per sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autorizzazione rilasciata. L'inserimento di tali attivita' nel Piano regionale delle attivita' estrattive potra' avvenire con deliberazione della Giunta regionale previo parere favorevole dei consigli dei comuni interessati e sentita la Commissione di Valutazione sui siti di cava.

2. Le attivita' estrattive del settore II, relativo alle pietre ornamentali, regolarmente autorizzate, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e localizzate nelle aree non piu' incluse nel perimetro del Parco delle Alpi Apuane possono continuare la loro attivita', nei limiti della relativa autorizzazione fino alla data di entrata in vigore del Piano di Settore Integrativo per le Pietre ornamentali di cui all'art. 8 delle N.T.A. della DCR n. 200 del 7/3/95.

ARTICOLO 33

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa a carico della Regione derivanti dal precedente articolo 24, comma 1, lett. a), per l'anno 1997 si fa fronte con le disponibilita' derivanti dalle assegnazioni gia' effettuate per tale anno al Consorzio del Parco Naturale delle Alpi Apuane, e per gli anni successivi con legge di bilancio, imputando la spesa al capitolo corrispondente al cap. 44040 del bilancio 1997.

ARTICOLO 34

(Norme per i Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore,

Massaciuccoli)

1. Le disposizioni della lettera h) del comma 1. art. 2, dell'art. 4, dell'art. 12, dell'art. 24, nonché del comma 1. dell'art. 26 della presente legge si applicano anche ai Parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, istituiti dalla Legge Regionale 16 marzo 1994 n. 24.

2. Sono abrogati il comma 2 dell'art. 4, l'art. 23 e i commi 1 e 3 dell'art. 29 della LR n. 24/94

3. I parchi della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli adeguano il proprio statuto con riferimento all'art. 2 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Allegato 1

<segue cartografia, pp. 14-29>